

Proroga della validità della patente di guida e del CIG

PATENTE DI GUIDA (rilasciata in Italia ovvero rilasciata da altro Stato UE a persona che ha, successivamente, acquisito residenza in Italia) ovvero CIG		
Scadenza patente o CIG	Riferimento normativo	Può circolare senza aver adempiuto agli obblighi relativi alla conferma di validità, fino al
Dal 31.1.2020 al 31.5.2020	Art. 104 del DL 7 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n.27, come indicato dall'art. 157, comma 7 ter, del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Gazzetta Ufficiale n.128 del 19 maggio 2020), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77	31.12.2020 [1]
Dal 1.6.2020 al 31.8.2020	Reg. (UE) n. 2020/698 Articolo 3	Sette mesi successivi alla data di scadenza indicata sulla patente [1]
Dal 1.9.2020 al 31.12.2020	Art. 104 del DL 7 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 come modificato dall'art. 157, comma 7 ter, del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.	31.12.2020
In data antecedente al 31.1.2020 con prenotazione a visita in commissione medica oltre la scadenza e con permesso provvisorio (art. 59 legge n. 120/2010) scaduto per impossibilità di operare da parte della Commissione (DM 10.3.2020) [2]	DM MIT 11.3.2020 [3]	30.6.2020 [3]
In data successiva al 31.1.2020 con prenotazione a visita in commissione medica oltre la scadenza con permesso provvisorio entro 15 aprile (art. 59 legge n. 120/2010) [2]	DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020, art. 103 [3]	90 giorni dopo dichiarazione cessazione emergenza

[1] Le patenti che scadono nel periodo compreso tra il 1.2.2020 e 31.8.2020 consentono di guidare con patente scaduta, per i sette mesi successivi la data di scadenza indicata sulla patente, nel territorio dell'intera UE. Per la circolazione in Italia, resta ferma, invece, la scadenza prorogata fino al 31.12.2020.

[2] La proroga non si applica ai conducenti che, dopo essere stati oggetto di sanzioni per violazione degli artt. 186 o 187 CDS (guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti), hanno la patente sospesa fino all'esito positivo della visita di revisione presso una commissione medica, anche se dovevano effettuare tale visita nel periodo di blocco derivante dall'emergenza. Infatti tali soggetti, sono in questo momento privi del titolo abilitativo (perché sospeso), in quanto non è provata la loro idoneità alla guida a fronte di una precedente situazione di accertata inidoneità (che aveva determinato l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 186 e 187). In una siffatta situazione, l'impossibilità di sostenere la visita medica di revisione per cause di forza maggiore connesse all'epidemia di COVID-19 non può determinare il verificarsi di un silenzio-assenso né, tantomeno, produrre la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti di sospensione della patente di guida. Tale condizione, si ritiene permanga anche se è stato già scontato il periodo di sospensione cautelare della patente, irrogata dal prefetto ai sensi dell'art. 223 CDS a seguito dell'accertamento dei reati di cui agli artt. 186 o 187 CDS.

[3] Il MIT DDT circ. 30.4.2020 prot n. 12050 ha precisato che, essendo questa proroga prevista da DM MIT attuativo del DL 23.2.2020, n. 6 che è stato abrogato dal DL n. 18/2020 convertito in L n. 27/2020, mantiene i propri effetti fino alla data indicata dal DM stesso, in virtù delle disposizioni dell'art. 103, comma 3, del DL n. 18/2020, che fa salvo quanto previsto dalle altre norme emanate ai sensi del DL 23.2.2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5.3.2020, n. 13, e 25.3.2020, n. 19, nonché dei relativi decreti di attuazione.

Proroga della validità del CQC e del CFP e dell'autorizzazione ad esercitarsi

Tipo abilitazione	Riferimento normativo	Scadenza	Proroga di diritto fino al
CQC (sia persone che cose) rilasciati in Italia [3]	Art. 103 DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 coordinato con reg. (UE) n. 2020/698 [2]	Prima dell'1.2.2020	- [1]
		Dall'1.2.2020 al 29.3.2020	90 giorni dopo dichiarazione cessazione emergenza [3]
		Dal 30.3.2020 al 31.8.2020	Sette mesi dalla data di scadenza riportata sul documento
Autorizzazioni ad esercitarsi alla guida (art. 122 CDS)	Art. 103 DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 [2]	Prima 31.1.2020	- [1]
		Dal 31.1.2020 al 31.7.2020	90 giorni dopo dichiarazione cessazione emergenza
	DD MIT 8.6.2020 n. 159	Dall'1.9.2020 al 28.10.2020	29.10.2020
Autorizzazioni ad esercitarsi alla guida rilasciate a conducenti sottoposti a revisione tecnica della patente di guida ai sensi dell'art. 128 CDS	DD MIT 8.6.2020 n. 159	Dal 31.1.2020 al 28.10.2020	29.10.2020
CFP (trasporto merci pericolose) rilasciati in Italia [3]	Art. 103 DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 [2]	Prima 31.1.2020	- [1]
		Dal 31.1.2020 al 31.7.2020	90 giorni dopo dichiarazione cessazione emergenza

[1] Non beneficia di proroghe di cui al DL. Segue le regole ordinarie.
 [2] La norma del reg. (UE) n. 2020/698, applicabile dal 4.6.2020, ha superato le disposizioni di cui all'art. 103 del DL n. 18/2020 (proroga di validità fino a 90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dell'emergenza).
 [3] Per circolazione in ambito UE si applicano le norme del reg. (UE) n. 2020/698.
 [4] Tale periodo è più favorevole assumendo, come scadenza del termine di 90 giorni, il 29.10.2020.

Proroga della scadenza per revisione veicoli immatricolati in Italia, visita e prova per aggiornamento tecnico dei veicoli

Tipologia veicolo sottoposto ad adempimenti (artt. 75, 78, 80 CDS)	Riferimento normativo	Può circolare in Italia, senza aver adempiuto agli obblighi, fino al
Visita e prova (art. 75, 78 CDS) prevista entro il 31.7.2020 [3]	DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020, art. 92	31.10.2020
Visita e prova (art. 75, 78 CDS) prevista entro il 30/09/2020	«	31.12.2020
Visita e prova (art. 75, 78 CDS) prevista entro il 31/12/2020	«	28.02.2021
Revisione (art. 80 CDS) scaduta (in qualsiasi data antecedente al 31/07/2020)	«	31.10.2020 [4]
Revisione (art. 80 CDS) prevista entro il 30/09/2020	«	31.12.2020
Revisione (art. 80 CDS) prevista entro il 31/12/2020	«	28.02.2021
Revisione che scade nel periodo compreso tra 17.3.2020 al 31.8.2020 VALIDA ESCLUSIVAMENTE PER LA CIRCOLAZIONE NEL TERRITORIO UE, ESCLUSA L'ITALIA	Reg. UE n. 2020/698 coordinato con DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020, art. 92	entro la fine del settimo mese successivo alla data di scadenza della revisione periodica o annuale indicata sulla carta di circolazione [5]
Revisione (art. 80 CDS) scaduta in qualsiasi data antecedente al 17.3.2020 che ha già prenotazione UMC per visita entro il 31.7.2020	DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020, art. 92	31.10.2020
Operazioni inerenti le scadenze del cd. «Barrato Rosa» per i veicoli che trasportano merci in regime ADR [3]	DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020, art. 92	31.10.2020
Sostituzione dei serbatoi GPL, aventi scadenza successiva al 31.1.2020 [3]	DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020, art. 92	31.10.2020

Revisione (art. 80 CDS) scaduta in qualsiasi data antecedente al 17.3.2020 che ha già prenotazione UMC per visita successiva al 31.7.2020	DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020, art. 92	- [2]
Operazioni inerenti alle scadenze del documento di approvazione tecnica per i veicoli che trasportano merci in regime ATP scadute successivamente al 31.1.2020 [3]	DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020, art. 103	90 giorni dopo dichiarazione cessazione emergenza
Sostituzione o riqualificazione delle bombole a metano (CNG) scadute successivamente al 31.1.2020 [3]	DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020, art. 103	90 giorni dopo dichiarazione cessazione emergenza
Prove periodiche di tenuta ed efficienza delle cisterne, nell'intervallo di 3 o 6 anni, scadute successivamente al 31.1.2020 [3]	DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020, art. 103	90 giorni dopo dichiarazione cessazione emergenza
[1] Non beneficia di proroghe di cui al DL. Segue le regole ordinarie. [2] Può circolare fino alla data della visita prenotata dall'UMC secondo le regole ordinarie. [3] V. circ. MIT DDT 23.3.2020, prot. n. 1735. [4] Per veicoli con revisione scaduta dall'1.2.2020, si consente la circolazione in ambito UE (fuori del territorio nazionale) senza revisione entro la fine del settimo mese successivo alla data di scadenza della revisione periodica o annuale riportata sul documento. [5] Si consente la circolazione senza revisione in tutto il territorio dell'UE.		

Proroga della validità di autorizzazioni, abilitazioni e concessioni scadute

Tipo autorizzazione	Riferimento normativo	Scadenza	Proroga di diritto fino al:
Autorizzazione per circolazione di prova (art. 98 CDS)	DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020, art. 103	Ante 31.1.2020 Tra 31.1.2020 e 31.7.2020	- [1] 90 giorni dopo dichiarazione cessazione emergenza
Estratti della carta di circolazione rilasciati dagli UMC (art. 92, c. 1, CDS)	«	«	«
Ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza (art. 92, c. 2, CDS)	«	«	«
Carte di circolazione, e le relative targhe EE	«	«	«
Barrato Rosa per trasporto merci pericolose	«	«	«
Autorizzazioni o licenze per trasporto di merci o persone previste dal CDS o da norme speciali	«	«	«
Autorizzazioni sanitarie per trasporto di animali o alimenti	«	«	«
Autorizzazioni per trasporto di rifiuti	«	«	«
Permesso provvisorio di circolazione, estratto della carta di circolazione (art. 95) CDS, foglio di via (art. 99 CDS)	«	«	«
Licenza trasporto esplosivi, radioattivi, gas tossici	«	«	«
Certificato di idoneità di conducente o guardiano di animali vivi	«	«	«
Sostituzione o riqualificazione delle bombole a metano (CNG)	«	«	«
[1] Non beneficia di proroghe di cui al DL. Segue le regole ordinarie.			
Tipo autorizzazione (Titolo I CDS)	Riferimento normativo	Scadenza	Proroga di diritto fino al
Autorizzazione per trasporti o veicoli eccezionali (art. 10 CDS) di tipo singolo o multiplo	DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020, art. 103	Prima 31.1.2020 Tra 31.1.2020 e 31.7.2020	- [1] 90 giorni dopo dichiarazione cessazione emergenza a condizione che non siano già stati effettuati tutti i trasporti o i viaggi per cui era valida
Autorizzazione periodiche per trasporti o veicoli eccezionali (art. 10 CDS)	DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020, art. 103	Prima 31.1.2020 Tra 31.1.2020 e 31.7.2020	- [1] 90 giorni dopo dichiarazione cessazione emergenza
Autorizzazioni e concessioni, in qualunque forma previste, rilasciate da enti proprietari o concessionari delle strade (artt. 20, 21, 22, 23, 27, 175, 176 CDS)	DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020, art. 103	Prima 31.1.2020 Tra 31.1.2020 e 31.7.2020	- [1] 90 giorni dopo dichiarazione cessazione emergenza
[1] Non beneficia di proroghe di cui al DL. Segue le regole ordinarie.			

Tipo abilitazione	Riferimento normativo	Scadenza	Proroga di diritto fino al
Abilitazioni all'effettuazione delle scorte tecniche di cui agli artt. 9 e 10 CDS	DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020, art. 103	Ante 31.1.2020 Tra 31.1.2020 e 31.7.2020	- [1] 90 giorni dopo dichiarazione cessazione emergenza
Certificato di abilitazione professionale di cui all'art. 116, c. 8, CDS (cd. KA e KB)	«	«	«
Patente di servizio (art. 139 CDS)	«	«	«
Attestato CML per guidare autotreni e autoarticolati mcpc > 20 tonnellate, ai conducenti che abbiano compiuto sessantacinque anni (115, c. 2, lett. a) dopo il 31.1.2020 (circ. MIT 30.4.2020 n. 12058) [3]	«	«	«
Attestato CML per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di persone, ai conducenti che abbiano compiuto sessanta anni di cui all'art. 115, c. 2, lett. b) dopo il 31.1.2020 (circ. MIT 30.4.2020 n. 12058) [2]	«	«	«
Permesso provvisorio di guida per smarrimento, deterioramento patente	«	«	«
Certificati medici rilasciati dai sanitari indicati all'art. 119 CDS per il conseguimento della patente di guida, in scadenza tra il 31.1.2020 e il 31.7.2020 (circ. MIT 30.4.2020 n. 12058)	«	«	«
Attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza tra il 31.1.2020 e il 31.7.2020 (circ. MIT 30.4.2020 n. 12058)	«	«	«
[1] Non beneficia di proroghe di cui al DL. Segue le regole ordinarie.			
[2] Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, senza necessità dell'attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2, DL18/2020).			
[3] Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità dell'attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, c. 2, DL n. 18/2020).			

Tipologia scadenza	Riferimento normativo	Scadenza
Assicurazione	D.L. 18/2020 convertito in L.27/2020	Per i contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, per 30 giorni successivi alla scadenza, è consentita la circolazione di un veicolo con la polizza assicurativa scaduta, senza che sia applicata alcuna sanzione. La previsione trova applicazione anche nel caso di polizza assicurativa annuale in cui il pagamento del premio assicurativo sia rateizzato in rate semestrali o periodiche. Infatti, fino al 31 luglio 2020, diviene di fatto impossibile l'applicazione della riduzione a metà della sanzione prevista per la violazione di cui all'art. 193, c. 1, CDS. Ciò in quanto la disposizione del comma 3, primo periodo, dell'art. 193 CDS, secondo cui, in caso di circolazione con assicurazione scaduta, vi è la possibilità di ridurre alla metà la sanzioni amministrativa pecuniaria se l'assicurazione del veicolo sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, c. 2, CC, non può essere applicata perché il periodo di 30 giorni dalla scadenza, entro cui sarebbe possibile applicare tale agevolazione, è assorbito dal nuovo periodo di copertura assicurativa garantita previsto.
Patenti extracomunitarie non convertibili (circolazione dopo 1 anno da acquisizione residenza in Italia)		Nessuna proroga
Patenti extracomunitarie convertibili	MIT, con circolare DDT 27.3.2020 prot. n. 9836	Si avrà a disposizione un numero di giorni pari a quelli decorrenti dal 9.3.2020 alla data di scadenza della patente posseduta.
Ispezione Tachigrafi scadenza dal 31.01.2020 al 01.03.2020	D.L. 18/2020 convertito in L.27/2020	Sino al 29.10.2020 (ossia 90 gg. dalla cessazione dello stato di emergenza)

Ispezione Tachigrafi scadenza dal 01.03.2020 al 31.08.2020	Reg. UE nr. 2020/698	Entro 6 mesi successivi alla data in cui avrebbe dovuto effettuarsi il controllo
Scadenza Carte tachigrafiche	Circolare Ministero dell'interno 24.3.2020, prot. n. 300/A/2297/20/111/20/3	Non beneficiano di alcuna proroga. La scheda scaduta non viene più riconosciuta dal tachigrafo. Il conducente che circola con carta tachigrafica scaduta e che esibisca ricevuta dell'istanza di rilascio o rinnovo della carta con data successiva al 23 febbraio 2020, non deve essere applicata alcuna sanzione a condizione che abbia effettuato le registrazioni manuali come previsto dall'art. 35 regolamento UE n. 165/2014